



Decreto Dirigenziale n. 219 del 27/09/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004 - ALLEGATO III - CAT. X - REVOCA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DELL'APPROVAL NUMBER S8F74 ATTRIBUITO ALLO STABILIMENTO CONDOTTO DALLA DITTA AZIENDA AGRICOLA GAETA RAFFAELLA DI DI LUCCIO VINCENZO SITO IN EBOLI (SA) - LOC.TA' CAMPOLONGO - VIA SERRETELLE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che la normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare, al fine di assicurare un elevato livello di protezione del consumatore lungo tutta la filiera alimentare ha introdotto, in sostituzione dei vecchi modelli di riferimento, regole profondamente innovative da applicarsi in tutta la Comunità europea, fermo restando la possibilità per gli Stati membri di definire margini di adeguamento alle realtà nazionali e/o locali;

CONSIDERATE

le nuove disposizioni, approvate dalla D.G.R.C. n. 318 del 21.5.2015, per le notifiche ed il riconoscimento degli stabilimenti e delle attività inerenti la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria previsti dai:

- a) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 - art. 31, paragrafo 2, lettera d) che definisce le procedure da adottare per la registrazione/riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti;
- b) Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari che detta norme di carattere generale ai fini della sicurezza alimentare;
- c) il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale che specifica ed integra le norme di carattere generale poste dal Regolamento n. 852/2004;

PRESO ATTO

che con D.D. n. 27 del 26.1.2015 questa UOD ha provveduto alla sospensione dell'attività lavorativa prevista dal Reg. CE 853/04 – All. III – Sez. X quale Centro di Imballaggio Uova, su richiesta del Rappresentante Legale della Ditta in oggetto, nonché dell'approval number S8F74;

che, con il D.D. sopracitato, è stato stabilito che la ripresa delle attività e la revoca del provvedimento di sospensione è subordinata alla verifica ed alla comunicazione con formale parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL competente territorialmente, circa il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari e tecnico-strutturali presso lo stabilimento della ditta de qua, previsti dai Regolamenti CE 852-853/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

che, con nota n. 900078 del 28.12.2015, la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania ha comunicato che con D.D. n. 1305 del 17.12.2015, è stata revocata l'autorizzazione al Centro di Imballaggio uova riconosciuto con codice IT 065 051, sito in Eboli (SA), in Via Serretelle – loc.tà Campolongo condotto dalla Ditta in oggetto, in quanto, in seguito a sopralluogo del 15.12.2015, rientrando nel piano dei controlli da effettuare nell'anno 2015 presso i Centri Imballaggio Uova autorizzati della provincia di Salerno, ai sensi del punto 4 della D.G.R.C. n. 738/2008, è emerso che il centro di che trattasi non possiede i prescritti requisiti sanitari di cui all'art. 5 del Reg.(CE) 589/2009 per il mantenimento dell'autorizzazione rilasciata a suo tempo;

che, con nota prot. n. 53956 del 26.1.2016 questa UOD ha invitato l'ASL territorialmente competente a predisporre gli opportuni sopralluoghi per conoscere se fosse pervenuta comunicazione di ripresa delle attività della ditta de qua nonché, qualora continuassero a sussistere motivi ostativi alla ripresa delle attività adottare gli opportuni provvedimenti di propria competenza attuando le modalità della L. 241/90 per quanto riguarda gli avvisi di procedimento relativamente alla comunicazione di revoca del numero di riconoscimento comunitario;

CONSIDERATO

che l'ASL competente non ha mai dato riscontro alla citata nota prot. n. 53956 del 26.1.2016;

DATO ATTO

della ns. nota, prot. n. 602712 del 15.9.2016, inviata all'ASL territorialmente competente, con la quale:

- è stato comunicato l'avvio di procedimento, ai sensi degli artt. 7 e segg. L. 241/90 e ss.mm.ii. per la revoca delle attività produttive e dell'Approval Number S8F74 attribuito all'impianto della Società di che trattasi, rendendo noto, trascorsi 10 gg. dalla data di ricevimento della stessa, il procedimento di adozione del provvedimento di revoca;
- l'ASL territorialmente competente è stata invitata a notificare la citata nota al Rappresentante Legale della ditta de qua;

CONSIDERATO

- che sono trascorsi oltre 15 gg. dalla data di invio della comunicazione di Avvio di procedimento;
- che non sono state presentate memorie scritte, documenti e osservazioni e che la parte interessata e/o i controinteressati non hanno chiesto di essere uditi in contraddittorio;

RITENUTO opportuno, pertanto, sulla scorta della documentazione acquisita, di dover procedere alla revoca delle attività previste dal Regolamento (CE) n. 853/2004, All. III, Sezione X nonché dell'Approval Number S8F74, a suo tempo riconosciuto allo stabilimento della Ditta in oggetto;

VISTI altresì:

- a. il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- b. il Reg. (CE) n. 852/2004;
- c. il Reg. (CE) n. 853/2004;
- d. il Reg. (CE) n. 854/2004;
- e. il Reg. (CE) n. 882/2004;
- f. l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;
- g. il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto: "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.L.vo 112/98";
- h. la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12: "Ordinamento amministrativo della G.R.C.", pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;
- i. il vigente Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
- j. la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013;
- k. il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modifiche;
- l. Il DPGR n. 279 del 13.11.2013 di conferimento incarico al Dirigente della U.O.D. 2 prevenzione e Sanità pubblica Veterinaria;
- m. la nota prot. n. 0126952 del 21.2.2014 Dipartimento 54 – Direzione Generale n.10;
- n. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 318 del 21.5.2015;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria e dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dal funzionario responsabile della posizione organizzativa

D E C R E T A

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

DI REVOCARE:

l'attività di Centro di Imballaggio Uova afferente la Cat. X dell' All.III – Reg. CE 853/04 – Codice Sanco EPC;

DI REVOCARE, consequenzialmente, il numero di riconoscimento unico approval number S8F74;

DI EVIDENZIARE che, avverso il provvedimento di revoca adottato, la Ditta Agricola Gaeta Raffaella di Di Luccio Vincenzo sito in Eboli (SA), in Via Serretelle – loc.tà Campolongo – P. IVA: 04107180657, può proporre ricorso al TAR nonché agli Organi Amministrativi competenti entro i tempi previsti dalla vigente normativa;

Il presente provvedimento viene inviato alla Segreteria di Giunta Regionale, nonché al SUAP, all'ASL territorialmente competente per la notifica al Rappresentante Legale della citata Ditta ed al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.

Il Dirigente della UOD 2
Dr. Paolo Sarnelli